

Gare di progettazione, il Tar Lazio sui criteri di valutazione dei progetti

Legittimo richiedere maggiori cautele quando si deve asseverare la qualificazione di un progettista sulla base di attività svolte per soggetti privati

Giovedì 16 Gennaio 2014

In materia di gare pubbliche per l'affidamento di servizi di ingegneria, nel caso in cui il disciplinare di gara consenta alle imprese concorrenti di dimostrare, ai sensi dell'art. 263 d.P.R. n. 207/2010, i servizi svolti per committenti privati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione da questi rilasciati (che, indipendentemente dalla loro provenienza – da soggetto pubblico o privato – devono comunque riportare specifici contenuti), non può essere addossato all'amministrazione appaltante l'onere di elaborare i dati contenuti nella documentazione prodotta, nonché la dichiarazione che i servizi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

È quanto afferma il **T.A.R. Lazio Roma**, Sez. I Bis, con la **sentenza n. 361/2014** depositata il 13 gennaio.

La condizione di validità delle dichiarazioni

Secondo i giudici amministrativi laziali, costituisce condizione di validità di dichiarazioni rese a favore del progettista circa il buon esito delle progettazioni, la provenienza da parte di "soggetto" (committente) diverso da quello incaricato della progettazione, che costituisce "oggetto" della valutazione per cui si rende la dichiarazione. Nell'ipotesi in cui la figura del progettista e del committente coincidano, legittimamente la stazione appaltante ritiene che la dichiarazione resa dal progettista-committente debba essere considerata alla stregua di una mera autocertificazione, in mancanza del prescritto requisito di terzietà del committente dichiarante la buona e regolare esecuzione dei lavori, e pertanto inutilizzabile al fine della dimostrazione dei requisiti in sede di verifica disposta ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti.



Ricorso alle autocertificazioni

Nella fase di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, è consentito, per ragioni di speditezza del procedimento, il ricorso alle autocertificazioni, dall'art. 42 comma 4 e dall'art. 74 comma 7 del Codice Appalti, laddove richiamano le dichiarazioni sostitutive, e l'art. 18, L. n. 241 del 1990, si riferiscono solo alla fase di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte. **Nella fase di verifica del possesso dei requisiti è invece necessario che i concorrenti forniscano la documentazione probatoria vera e propria**, proveniente da enti pubblici e privati, non essendo più sufficiente l'autocertificazione, né essendo prescritto che le stazioni appaltanti acquisiscano d'ufficio la documentazione probatoria dei requisiti di capacità tecnico-economica, attesa la natura derogatoria della legge n. 241 del 1990 e dei principi in materia di dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni, dell'art. 48 del Codice Appalti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2012, n. 5921).

Rigore nella valutazione

Il Tar Lazio inoltre evidenzia che nelle gare pubbliche per l'affidamento di servizi di progettazione occorre particolare rigore nel valutare i servizi di progettazione svolti dai concorrenti, atteso che il committente privato - a differenza di quello pubblico che procede alla scelta del miglior progetto attraverso una gara - di norma non ha competenze tecniche che gli permettano di verificare la validità di un progetto, per cui è più che legittimo richiedere qualche cautela in più quando si tratti di asseverare la qualificazione di un

progettista sulla base di attività svolte nei confronti di soggetti privati, anziché nei confronti di un soggetto pubblico in esito ad una gara (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 28 febbraio 2013, n. 2180).

Nelle gare pubbliche, per la valutazione dei servizi di progettazione svolti per committenti privati, a differenza di quelli approvati dall'Amministrazione pubblica va evidenziata l'importante funzione dell'effettiva realizzazione da parte del committente privato che consente di dimostrare la bontà del progetto mediante il certificato di regolare esecuzione dei lavori (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, sent. n. 2180/2013 cit.).

Documentazione aggiuntiva

Secondo i giudici amministrativi, nell'ottica di attenzione al controllo sulla serietà e validità delle progettazioni effettuate si giustifica il fatto che la stazione appaltante richieda, nel caso di dichiarazioni in cui la figura del committente coincide con quella del progettista e dell'esecutore dei lavori stessi, una documentazione aggiuntiva che consenta di enucleare le parti imputabili all'una o all'altra figura; non è infatti sufficiente la documentazione richiesta al (solo) fine di provare l'avvenuta esecuzione del lavoro e a dimostrare l'effettivo ammontare dell'importo attribuibile a una specifica categoria. Quest'ultimo elemento è infatti dimostrabile solo mediante la produzione di ulteriore documentazione, tra cui la copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione dei servizi di progettazione, nonché qualunque altro mezzo, che sia atto a stabilire – in modo oggettivo – l'attribuzione ad una voce o all'altra dei relativi importi per dirimere la confusione resa possibile dalla coincidenza della medesima figura che ha reso detta dichiarazione del soggetto che ha elaborato il progetto e del committente privato (che, in condizioni normali, costituisce il destinatario della prestazione).

In assenza di tali condizioni, la stazione appaltante, legittimamente, sulla base della mancata "alterità" del committente privato dichiarante, ritiene che i certificati di buona esecuzione rilasciati dallo stesso progettista fossero sostanzialmente equivalenti a delle autocertificazioni.